

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/504 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati in tali messaggi si dovrebbero modificare le tabelle 1, 2 e 4 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
- (2) A norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, in caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 612/2013 solo un depositario autorizzato è autorizzato a non indicare i dati relativi al destinatario. È pertanto necessario consentire a uno speditore registrato di lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, per allinearsi all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.
- (3) La spiegazione contenuta nella colonna F della tabella 1 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 dovrebbe fornire un'identificazione più chiara del dato «Ufficio richiedente», per allinearla alla definizione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
- (5) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e concedere agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GUL 173 del 26.6.2013, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GUL 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

